

Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2009 – Pres. Bernardi – Est. Alessandra Venturini.

Intermediazione finanziaria – Servizio di phone banking – Doveri informativi dell'intermediario – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Informazione relativa alla singola operazione – Necessità – Omissione – Nesso di causalità – Presunzione.

La possibilità di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la prestazione dei servizi finanziari non esime gli intermediari dall'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore. Così, anche nel caso in cui gli ordini vengano effettuati attraverso il servizio di phone banking, gli intermediari devono fornire agli investitori adeguate informazioni sulla specifica operazione e ciò indipendentemente dal fatto che sia stato loro consegnato il documento sui rischi generali di investimento o che abbiano in precedenza effettuato operazioni analoghe. (av)

Il fatto che l'intermediario abbia ommesso di fornire qualsiasi informazione sui rischi connessi alla specifica operazione consente di presumere che l'investitore, se fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione medesima. (av)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.03.2007 P. L. conveniva in giudizio Banca *, esponendo di essere titolare di obbligazioni argentine, per averle acquistate da Banca **, successivamente incorporata dalla convenuta, e di agire al fine di ottenere declaratoria di nullità o annullamento del contratto da lui stipulato con l'intermediaria, o comunque il risarcimento dei danni subiti per essere stato indotto all'acquisto, da consulente finanziario della banca, di titoli in realtà privi ab origine di ogni sostanza economica o comunque divenuti di alcun valore commerciale.

In particolare allegava: a) la nullità "dei contratti stipulati" per vizio di forma, ex art. 23 d.lgs. n. 58/98 e art. 18 d.lgs. n. 415/96, essendo in possesso unicamente del fissato bollato inerente l'acquisto e non del contratto di investimento avente ad oggetto l'acquisto delle suddette obbligazioni; b) la nullità del contratto ex art. 30 d.lgs. n. 58/98 per essere stato l'acquisto stipulato (mediante phonebanking) fuori sede, presso la sua abitazione, privo dell'indicazione della facoltà di recesso; c) la nullità del contratto per non avere l'intermediaria, in violazione degli obblighi informativi stabiliti dall'art. 21 D.l.vo n. 58/98, come esplicitati dagli artt. 26 e 28/1 e 3 regolamento CONSOB n. 11522/98, e già dall'art. 17 d.lgs. n. 415/96, fornito alcuna informazione sui rischi connessi all'investimento, nonostante l'attore non avesse alcuna particolare esperienza in strumenti finanziari, nonché per non avere la banca avvisato il cliente del decremento di valore dei titoli, in violazione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/98 e per avere la banca venduto obbligazioni che avrebbero potuto essere alienate solo ad investitori istituzionali, in violazione dell'art. 94 D.l.vo n. 58/98.

In subordine rilevava come la volontà del ricorrente era stata manifestata in presenza di una falsa rappresentazione, provocata dolosamente, relativa alla estrema sicurezza dell'investimento, per cui il contratto doveva essere annullato per dolo della convenuta; allegava infine che ulteriori profili di illegittimità del comportamento dell'intermediaria dovevano rilevarsi dal fatto che quest'ultima aveva agito in conflitto di interessi, avendo alienato titoli che già aveva nel proprio portafoglio, conflitto che comportava l'annullabilità del contratto ex artt. 1394 e 1395 c.c., e dal fatto che l'operazione era stata effettuata fuori dai mercati regolamentati, in assenza di autorizzazione scritta, condotta che comportava l'obbligo della convenuta, in qualsiasi caso, di risarcire i danni derivanti dalla violazione delle

IL CASO.it

norme in materia.

IL CASO.it

Parte attrice concludeva chiedendo declaratoria di nullità dei contratti di investimento avente ad oggetto obbligazioni argentine stipulati con la convenuta, in subordine pronuncia di annullamento del contratto, con condanna alla restituzione della somma di € 4.000,00; in ulteriore subordine condanna della convenuta al risarcimento dei danni arrecati all'attore per i comportamenti sopra descritti, quantificati in € 4.000,00, oltre ad interessi, nonché al risarcimento del danno esistenziale o non patrimoniale, quantificato in € 800,00.

Con comparsa ritualmente notificata e depositata si costituiva Banca *, chiedendo il rigetto di tutte le domande di controparte, in quanto infondate, in fatto ed in diritto.

In ordine al rapporto contrattuale intercorso fra le parti allegava che l'attore, unitamente a S. P., aveva sottoscritto in data 15.01.1999, contratto di conto corrente e contratto di negoziazione di valori mobiliari, dando atto di aver ricevuto il documento informativo sui rischi generali degli investimenti e dichiarando di non voler fornire informazioni alla banca in merito alla propria situazione finanziaria, alla propria propensione al rischio ed ai propri obiettivi di investimento; che il P. aveva conferito in data 24.02.1999 due ordini di acquisto, dimostrando di privilegiare investimenti caratterizzati da rendimento elevato, uno dei quali era costituito dall'ordine di acquisto di obbligazioni "R.ARG 98/08 15% MCP", per un valore di £ 7.648.267, pari ad € 3.950,00, utilizzando una procedura automatizzata, mediante l'inserimento di codici personali, senza l'ausilio dell'operatore telefonico; che la banca, ricevuto l'ordine, aveva provveduto a darvi esecuzione, acquistando i titoli, che non deteneva in portafoglio, da un negoziatore terzo ed inviando quindi al cliente sia conferma dell'avvenuta esecuzione, che estratti conto corrente e deposito titoli; che il cliente aveva percepito nel 2000 e 2001 le cedole dell'investimento, senza contestare alcunché; che successivamente questi aveva acquistato obbligazioni ed azioni sempre caratterizzate da un elevato grado di rischio.

In diritto la convenuta rilevava come il singolo ordine di acquisto non fosse soggetto all'obbligo di forma scritta, forma prevista dall'art. 23 TUF unicamente per il contratto di negoziazione; l'inapplicabilità nel caso dell'art. 30 TUF, relativo ai contratti di collocamento o di gestione portafogli individuali, e non ai singoli ordini di investimento; come le asserite violazioni dell'art. 21 D.l.vo n. 58/98, così come attuato dagli artt. 27, 28 e 29 reg. CONSOB n. 11522/98, peraltro insussistenti, non potessero dar luogo né alla nullità né all'annullabilità dell'ordine di acquisto; come nel caso l'operazione fosse adeguata al profilo di rischio desumibile dalla pregressa operatività del cliente e fosse stata conclusa in assenza di ogni conflitto di interesse, non avendo la banca mai avuto rapporti di gruppo con l'emittente ed essendo completamente estranea al collocamento dei titoli sul mercato, acquistati da un negoziatore terzo; come nel caso, trattandosi di titoli quotati in Germania, la banca non fosse tenuta a far eseguire l'operazione di negoziazione sul mercato.

Allegando che dall'inizio del rapporto il P. non aveva mai contestato alcunché alla banca e che tale atteggiamento doveva considerarsi ratifica dell'operato della stessa e contestando comunque la sussistenza di nesso di causalità fra le violazioni lamentate ed il danno invocato, nonché la sussistenza di un danno risarcibile in capo all'attore, la convenuta concludeva chiedendo in via preliminare declaratoria di inammissibilità dell'azione di annullamento, proposta dal Coletto per intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c. e nel merito il rigetto delle domande comunque proposte; in via subordinata avanzava domanda di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli e delle cedole incassate, quale effetto della pronuncia di nullità o annullamento e, in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, limitarne l'ammontare ai sensi degli artt. 1225 e 1227 c.c.

Scambiate le memorie ex artt. 6 e 7 D.Lgvo n. 5/03 (in cui l'attore avanzava ulteriore domanda subordinata di risoluzione del contratto, avverso la quale parte convenuta sollevava eccezione di inammissibilità), depositata dall'attore istanza di fissazione di udienza ex art. 12 D.lgvo n. 5/03 e dalla convenuta nota di precisazione delle conclusioni ex art. 10 Dgl.vo 5/03, con decreto 14.01.2008 il giudice relatore ammetteva le prove richieste dalla sola convenuta, fissando contestualmente l'udienza di discussione davanti al Collegio.

All'udienza del 27.03.2008 il Collegio confermava il suddetto decreto, delegando il Giudice relatore per l'assunzione delle prove ammesse.

Conclusa l'istruttoria e rimesse le parti avanti al Collegio, all'udienza all'uopo fissata del 5.02.2009, la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.

IL CASO.it

Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda, nuova, di risoluzione per

inadempimento del "contratto di investimento" dedotto in lite, avanzata da parte attrice con memoria ex art. 6 D.Lgvo n. 5/2003, non essendo tale domanda "conseguenza delle difese proposte" della convenuta (presupposto per la formulazione di domande ulteriori da parte dell'attore, come previsto dalla norma citata), essendo stato il lamentato inadempimento già fatto valere dall'attore, al solo fine della domanda di risarcimento dei danni, in atto di citazione.

La domanda è quindi tardiva e come tale inammissibile.

IL CASO.it

Quanto all'oggetto della presente causa va qui precisato che parte attrice, pur non specificando quale sia l'atto impugnato (riferendosi a volte ai "contratti di investimento" a volte al "contratto"), ha allegato violazioni di legge da parte della convenuta in relazione ed in occasione dell'acquisto, da parte del P., di "obbligazioni argentine", dimettendo unicamente "nota informativa" trasmessa dalla banca e relativa all'avvenuta operazione di acquisto, in data 24.02.1999, di 4.000 obbligazioni "R.ARG 99/08 MCP Euro", al prezzo di € 3.950,00; deve quindi ritenersi che "il contratto" impugnato sia costituito dal relativo ordine. Ciò premesso devono essere rigettate le domande di nullità e annullamento dello stesso, sotto tutti i profili invocati dall'attore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che il caso in esame, essendo l'ordine di acquisto e l'esecuzione dello stesso avvenuti in data 24.02.1999, è disciplinato, *ratione temporis*, dal d.lgvo n. 58/08 e dal Reg. CONSOB n. 11522/98.

Come sostenuto dalla convenuta l'eccezione di nullità dell'ordine, per difetto di forma scritta, è infondata, essendo tale forma richiesta dall'art. 23 TUF unicamente per "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, specificati dall'art. 1 della medesima legge" (c.d. contratto quadro) e non per i singoli ordini di borsa, che del contratto quadro costituiscono momento attuativo.

Infondata è altresì l'eccezione di nullità per essere stato l'ordine impartito "fuori sede" senza previsione di facoltà di recesso; la disciplina legislativa dell'offerta fuori sede (art. 30 TUF) è limitata all'attività di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari o di gestione portafogli individuali, e non si applica alla raccolta di ordini.

Quale atto unilaterale, in ipotesi l'ordine di acquisto potrebbe essere invece oggetto di annullamento per dolo, in virtù dell'art. 1324 c.c.; l'azione, come eccepito dalla convenuta, è però prescritta, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data in cui l'atto è stato posto in essere e la proposizione della presente causa.

In ordine agli ulteriori profili di nullità ed annullabilità fondati da parte attrice sulla violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, e del divieto di agire in conflitto di interessi, va invece precisato quanto segue.

Com'è noto la normativa in materia impone all'intermediario obblighi di condotta sia nella fase di conclusione del contratto di negoziazione di strumenti finanziari, che nella fase successiva della ricezione dei singoli ordini di compravendita.

Le allegate violazioni, anche se sussistenti, non potrebbero però condurre alle conseguenze invocate dall'attore; come rilevato dalla Suprema Corte, "la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ex art. 1418 c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta - da una delle parti - nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto ... a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in relazione a detta ipotesi" (v. Cass. Civ. n. 19024/2005); mancando una simile previsione nella normativa speciale che disciplina la negoziazione di strumenti finanziari, le violazioni alle regole di comportamento o di condotta dalla stessa imposte, potranno quindi rilevare unicamente sotto il profilo dell'inadempimento dell'intermediario.

IL CASO.it

In particolare, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 6725/07), che hanno fatto proprio il principio già espresso dalla pronuncia sopra citata, "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed

eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1 c.c."

IL CASO.it

Per le ragioni esposte devono quindi rigettarsi sia la domanda di accertamento della dedotta nullità, sia la domanda di annullamento dell'ordine di acquisto oggetto della controversia, con conseguente rigetto della domanda conseguente di ripetizione degli importi versati a tale titolo.

Occorre invece valutare se sussista o meno nel caso il lamentato inadempimento, su cui si fonda la domanda di risarcimento danni, avanzata da parte attrice.

A tal proposito deve rilevarsi, riprendendo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sul punto, che un eventuale inadempimento, in quanto relativo ad obblighi che derivano all'intermediario dalla conclusione del c.d. contratto quadro, potrebbe configurarsi solo in relazione a detto contratto (che, come già ritenuto da questo Tribunale, si configura come contratto di mandato generale all'acquisto ed alla vendita di strumenti finanziari) e non già in relazione ai singoli ordini impartiti dal cliente, i quali costituiscono atti che, pur potendo assumere natura negoziale, "costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione".

In particolare attengono infatti alla corretta esecuzione del contratto-quadro i doveri, imposti dalla legge all'intermediario, "di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni di investimento ... e il dovere di comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, come condizione per poter eseguire ugualmente l'operazione se autorizzata" (v. sent. SS.UU. citata), doveri ai quali parte convenuta, secondo l'assunto, non avrebbe adempiuto.

La domanda di risarcimento danni, fondata dall'attore sulle medesime circostanze di fatto denunciate quali cause di invalidità dell'ordine di acquisto, deve essere quindi esaminata nel merito, comportando la sua corretta riconducibilità all'inadempimento del contratto-quadro di negoziazione (come statuito dalle SS.UU.), anziché all'inadempimento del singolo ordine di acquisto, come invece allegato dall'attore, unicamente una diversa qualificazione giuridica della domanda, qualificazione che spetta al Giudice, sulla base dei fatti allegati.

Ciò premesso, deve escludersi che nel caso la banca convenuta abbia operato in situazione di conflitto di interessi non denunciato al cliente.

L'attore ha ravvisato un conflitto di interessi in capo all'allora Banca ** per avere questa negoziato titoli di sua proprietà, già detenuti in portafoglio.

Parte convenuta ha affermato che i titoli in questione sono stati acquistati, in esecuzione dell'ordine, da un negoziatore terzo.

L'assunto non è stato dimostrato, ma comunque non rileva ai fini della decisione, non comportando, di per sé, la vendita ai clienti di titoli già detenuti nel portafoglio dell'intermediaria operazione "in conflitto di interessi" (che sussiste qualora l'intermediario abbia "direttamente od indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o della società del gruppo" art. 27 reg CONSOB n. 11522/98)

La doglianza è quindi infondata, così come infondata è la richiesta di risarcimento danni per essere stato l'acquisto effettuato fuori dai mercati regolamentati, in assenza di autorizzazione scritta.

Tale autorizzazione non è infatti più richiesta dalla normativa (TUF e relativo regolamento di attuazione) relativamente alla negoziazione di titoli di Stato, anche esteri, quali quelli in esame.

Ciò premesso deve quindi valutarsi unicamente se la banca possa ritenersi inadempiente in ordine all'obbligo informativo sulla stessa gravante.

La convenuta ha allegato che l'ordine è stato impartito dal P. mediante procedura automatizzata (phone-banking), senza parlare con alcun operatore, ma utilizzando un codice personale all'uopo fornitogli.

IL CASO.it

La circostanza non è stata confermata dal teste indotto dalla convenuta (che nulla hanno saputo riferire in merito), ma non è stata contestata dall'attore, che, pur avendo affermato in citazione che l'acquisto dei titoli in questione gli venne consigliato da consulente della banca,

nulla ha poi richiesto di provare in merito.

IL CASO.it

Deve quindi ritenersi pacifico che l'ordine sia stato trasmesso con le modalità indicate dalla banca.

Pur prevedendo la normativa all'epoca vigente la possibilità di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per lo svolgimento di servizi finanziari (ed in particolare prevedendo la citata delibera Consob, la possibilità per gli intermediari di acquisire ordini telefonici) e quindi dovendo ritenersi legittima, da parte dell'intermediario, anche tale modalità di operare, ciò non esime comunque quest'ultimo dall'osservare, anche in questo caso, gli obblighi informativi previsti a suo carico dalla legge.

E' quindi suo onere, nel momento in cui utilizzi simili tecniche, predisporle in modo da poter comunque fornire al cliente tutte le informazioni necessarie sull'operazione che questi intenda effettuare.

Nel caso in esame parte convenuta non ha offerto prova di aver agito in tal senso, allegando anzi difese incompatibili con l'adempimento dei suddetti obblighi, avendo affermato che l'operazione venne conclusa senza l'interposizione di alcun operatore telefonico, ma solo con l'inserimento, da parte del cliente, di codici numerici.

La difesa della convenuta si fonda in realtà sull'insussistenza dell'obbligo di fornire specifiche informazioni, avendo la stessa rilevato che il P. si era rifiutato in sede di conclusione del contratto di negoziazione di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale e che, considerati gli acquisti ad alto rendimento dallo stesso effettuati in precedenza, il cliente doveva ritenersi investitore consapevole, aggiungendo che nessuna informazione sul possibile successivo default dello stato argentino poteva essere in possesso della banca, all'epoca dell'ordine, relativo a titoli sì speculativi, ma considerati affidabili.

Tali difese non possono condividersi.

Pur non sussistendo alcun obbligo per l'intermediario di fornire notizie sul successivo andamento dei titoli e in particolare sulla perdita di valore degli stessi (obbligo sussistente solo in relazione alla diversa attività di gestione portafogli o ad operazioni in strumenti derivati, e che non è invece previsto per la diversa attività di mera negoziazione di titoli diversi dai derivati), sussiste sempre a carico dello stesso l'obbligo, prima di eseguire l'operazione, di fornire all'investitore adeguate informazioni sulla stessa, indipendentemente dal fatto che a questi sia stato consegnato il documento generale sui rischi negli investimenti finanziari (dovendo l'informazione attenersi alla operazione specifica), o che operazioni precedenti abbiano avuto ad oggetto titoli più o meno simili.

In particolare il reg. CONSOB n. 11522/98, specificando il contenuto dei doveri di informazione in generale indicati dall'art.21 TUF, all'art. 28 prevede che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni ... se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento", nonché, all'art. 29, di previamente valutare l'adeguatezza dell'operazione.

Parte attrice ha contestato di non aver avuto nessuna informazione sui rischi connessi all'ordine impartito e parte convenuta nulla ha offerto di dimostrare in merito, pur riconoscendo la natura speculativa (e quindi il più alto rischio di perdita del capitale) dei titoli in questione; nessuna prova è inoltre stata fornita sul fatto che la procedura automatizzata fosse idonea o meno alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, rispetto al profilo di rischio del cliente e quindi eventualmente a rifiutare un ordine per un investimento non adeguato (valutazione che deve essere ancor più stringente qualora, come nel caso, il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni in merito).

Deve quindi ritenersi sussistente il lamentato inadempimento ed accogliersi la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.

L'omissione di qualsiasi informazione ha infatti impedito all'attore di porre in essere un investimento consapevole delle caratteristiche e dei rischi connessi ai titoli in concreto acquistati, per cui deve presumersi, secondo quanto dallo stesso allegato, che tale scelta non sarebbe stata compiuta, se l'intermediario avesse fornito le informazioni relative.

La perdita di capitale subita in conseguenza del diminuito valore dei titoli costituisce quindi danno conseguente all'inadempimento della convenuta.

IL CASO.it

In particolare il danno emergente (verificatosi al momento del default della Repubblica Argentina, avvenuto il 31/12/01 - fatto che può ritenersi notorio - e data dalla quale deve

essere valutato), è costituito dalla somma investita, e dunque dal prezzo pagato per l'acquisto delle obbligazioni argentine in questione, dalla quale deve essere sottratto il valore attuale dei titoli, non avendo essi perso completamente il loro valore.

Da tale importo non va invece sottratto il valore delle cedole medio tempore percepite dall'attore.

IL CASO.it

Come è noto infatti (e come sempre ribadito dalla Suprema Corte) la "compensatio lucri cum damno" postula che il vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto danneggiato costituisca una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del comportamento illecito, e tale immediatezza manca quando l'incremento patrimoniale, di cui si chiede la detrazione dal pregiudizio derivato al danneggiato, sia riferibile a fatto diverso o ad una particolare condizione della cosa di cui ricorreva l'obbligo di consegna.

Nel caso in esame il fatto illecito è costituito dall'inadempimento dell'intermediario – mandatario all'obbligo di fornire al mandante le informazioni previste ex lege in ordine all'acquisto da eseguire, e quindi dall'inadempimento agli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di mandato; le cedole percepite dal cliente sono state invece corrisposte dalla controparte (Repubblica Argentina) del diverso rapporto di compravendita dei titoli e derivano dalla natura fruttifera della "cosa" (le obbligazioni) oggetto di acquisto.

Né può avere rilievo, ai fini dell'attenuazione del danno, ex art. 1227, 2° c., c.c., come sostenuto dalla convenuta, una condotta colposa del cliente, che nulla avrebbe fatto per ridurre le perdite; la convenuta non ha infatti neppure allegato quale condotta alternativa avrebbe potuto essere posta in essere dall'attore al fine di elidere o diminuire il danno derivante dal default dello stato argentino.

Il danno deve quindi essere calcolato, come sopra esposto, nella differenza fra il valore delle obbligazioni al momento dell'acquisto, e cioè il loro prezzo di €. 3.950,00, e quello attuale che può essere equitativamente determinato nel 30% del loro valore originario, e cioè in €. 1.185,00.

Vertendosi in ipotesi di debito di valore ed essendosi il danno originato al momento del default della Repubblica Argentina, come sopra evidenziato, ai fini della liquidazione dello stesso all'attualità, l'importo di € 3.950,00 deve essere rivalutato, secondo gli indici Istat, dal 31/12/01 alla data odierna e sulla somma annualmente rivalutata devono essere computati gli interessi c.d. compensativi, ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), nella misura, ritenuta equa da questo Tribunale, pari a quella degli interessi legali (costituenti il lucro cessante per la mancata disponibilità della somma capitale). Da tale importo complessivo così ottenuto va sottratto il valore residuo dei titoli (già calcolato all'attualità), pari, come sopra esposto, ad € 1.185,00; sulla differenza (che costituisce il danno sofferto liquidato all'attualità) saranno dovuti interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.

Deve essere invece rigettata la domanda ulteriore di risarcimento di un "danno esistenziale" o comunque non patrimoniale, non avendo l'attore nulla dimostrato sulla sussistenza e risarcibilità di un tale danno.

Quanto statuito rende superfluo l'esame di tutti gli altri profili di inadempimento lamentati dall'attore e consente di ritenere assorbita la decisione in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta per la sola ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o annullamento formulate dall'attore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

dichiara inammissibili le domande avanzate da parte attrice con atti successivi alla citazione; dichiara tenuta e condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, per le causali di cui in motivazione, e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, a tale titolo, in favore dell'attore, della somma risultante dalla differenza fra l'importo di € 3.950,00, rivalutato secondo gli indici Istat, dal 31/12/01 alla data odierna e maggiorato di interessi legali, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, e l'importo di € 1.185,00; sull'importo così determinato sono dovuti interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo;

rigetta tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi €. 2.811,98 (di cui €. 94,98 per spese, €. 1.217,00 per diritti ed €. 1.500,00 per onorari), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Mantova, 5/02/2009

IL CASO.it